

**COSTITUZIONE DELLA DOTE DI LIVIA ORSINI
E CONTRATTO MATRIMONIALE CON GIULIANO CESARINI
(1589)**

A cura di Patrizia Rosini

INTRODUZIONE

Nel Dicembre 1589, alcuni componenti della famiglia Caetani e il duca Giuliano Cesarini (1572-1613) si riunirono davanti a messer Prospero Campana, uno dei notai più affermati nella Roma di papa Sisto V, per redigere un atto importante nella vita di due giovani, un atto dotale; da una parte la giovane Livia Orsini, figlia di Giovanna Caetani e del duca di Gravina Virginio Orsini (+ 1576), dall'altra Giuliano Cesarini, duca di Civitanova Marche, figlio di Clelia Farnese (1556ca.-1613) e il marchese Giovan Giorgio Cesarini (1550-1587), Gonfaloniere del Popolo Romano.

Era dalla fine del '400 che le famiglie Caetani e Farnese erano legate da amicizia e parentele; Giovannella Caetani, figlia del duca di Sermoneta (LT) e Pier Luigi Farnese di Valentano (VT) si sposarono nel lontano 1462. Da questa unione nacquero cinque figli tra cui Alessandro, futuro papa Paolo III (1468-1549), la cui discendenza, nonostante la porpora cardinalizia, lo vedrà nonno del suo omonimo Alessandro (1520-1589), detto il "gran cardinale", uomo di chiesa e politico, raffinato mecenate delle arti, dotato di grande intelligenza e sensibilità. Fu proprio lui, padre della bella Clelia, a volere l'unione tra il nipote Giuliano Cesarini e la giovane Livia Orsini che aveva come zii materni il cardinale Enrico Caetani (1550-1599) e monsignor Camillo (1552-1602), suo fratello, cresciuti sotto "l'ala benevola" del cardinal Farnese.

Durante gli accordi matrimoniali, il duca di Sermoneta, Onorato Caetani, ospitò nella sua casa romana di Via del Corso (oggi palazzo Ruspoli), la giovane nipote Livia: qui i futuri sposi s'incontrarono sotto gli occhi vigili della zia Isabella Caetani, in un'attesa che dovette essere più lunga del previsto, mettendo così a dura prova la pazienza del padrone di casa che infatti scriveva al fratello il cardinale Enrico: «[...] *Se V(ostra) S(ignoria) fusse in Roma so che gridaria assai che anchora non è sposata D(onna) Livia, et il S(ign)or Giuliano è ogni giorno in casa insino alle 5 hore di notte. Io grido et non son inteso [...]*»¹. Il giovane duca di Civitanova Marche, lontano dalla madre Clelia, ormai residente a Sassuolo con il secondo marito Marco Pio di Savoia, dovette sopperire la mancanza degli affetti familiari cercando di frequentare il più possibile i suoi futuri parenti.

Livia aveva un fratello, Gio: Antonio Orsini (1568-?), duca di Gravina, non ancora ventenne (che infatti compare nell'atto dotale insieme alla madre vedova e ai suoi due zii Caetani) e due sorelle, Cornelia duchessa di Gallese² e Caterina³. Il giovane duca Orsini, già gravato da numerosi debiti, si trovò a dover fronteggiare il problema del pagamento della dote di Livia che ammontava a quarantamila scudi, così sua madre decise di rinunciare a una parte del suo quarto dotale con il versamento della somma di venticinquemila scudi, nonostante i quindicimila lasciati nel testamento dal duca Virginio, per la dote di ciascuna figlia⁴ (ciò fa pensare che in realtà il lascito non fosse più disponibile). Gio: Antonio dovette pure accollarsi i debiti del giovane cognato Cesarini che, in base ad un dettagliato elenco pubblicato nell'atto dotale, dichiarava di gravarsi della non esigua somma di ventitremila scudi⁵, arrivando quindi ad un totale di quarantottomila scudi.

¹ ivi, corrispondenza Onorato Caetani, 18 novembre 1589, c. 135410, l'atto dotale fu redatto solo il 21 Novembre 1589.

² aveva sposato nel dicembre del 1576 Roberto Altemps.

³ aveva sposato Gudenzio Madruzzo.

⁴ Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, Prospero Campana, vol. 458, 3 ottobre 1589, pag. 404r.

⁵ ivi, 18 dicembre 1587, pag. 466r-467r.

Ma chi erano i due promessi sposi? Giuliano, cresciuto sotto lo sguardo benevolo del potente nonno, il cardinal Farnese, fu noto per il suo carattere alquanto burlesco. Ancora oggi è possibile leggere i racconti scritti dal Gigli, suo contemporaneo, relativi agli scherzi e all'avarizia che lo contraddistinsero per tutta la sua vita.⁶ Lo stesso cronista scrisse così della sua morte avvenuta a soli quarant'anni: « [...] *A 4 del (gennaio) 1613 morì G(iuliano) Cesarini Gonfaloniere del P(opolo) R(omano). Fu così segnalatamente grande e grosso, che quando si voleva indicare una straordinaria grossezza si diceva, il Duca Cesarini. Fu industrioso, et d'acuto ingegno, et capricciosamente piacevole. Dilettossi di fare altrui burle ridicolose, et ognuno se ne guardava; quando fu portato il corpo di notte ad Araceli tutto il popolo corse a vederlo. [...]* »⁷.

Mentre sulla vita di Giuliano Cesarini abbiamo qualche informazione, della futura duchessa di Civitanova Marche non sappiamo quasi nulla, nemmeno le date di nascita e morte. Presso l'Archivio Caetani di Roma sono conservate due lettere di Livia e sebbene il contenuto si riferisca a dei semplici saluti indirizzati alla zia Isabella Caetani, la scrittura incerta, pasticciata e con numerosi errori grammaticali, lascia pensare che la sua educazione dovette essere alquanto lacunosa.

Le case romane degli sposi consistevano in due palazzi antichi e prestigiosi. Il primo si trovava adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli (oggi chiamato palazzo Borgia in Via Cavour), dove il padre Giovan Giorgio Cesarini aveva creato uno splendido giardino-museo ospitando rarissimi reperti archeologici romani ed altre opere d'arte raccolte durante il corso della sua vita. Il secondo palazzo era in Largo di Torre Argentina (trasformato in teatro da un suo discendente). Fu senz'altro in uno di questi luoghi che videro la luce i loro cinque figli: Giovan Giorgio, Alessandro, Virginio, Pietro e Ferdinando.

Il primogenito Giovan Giorgio (1590?-1635), ereditò il titolo di duca di Civitanova Marche e quello di Gonfaloniere del Popolo Romano, sposò Cornelia Caetani, figlia del duca di Sermoneta. Alessandro Cesarini (1592-1644), secondogenito, divenne protonotario apostolico, cardinale con il titolo di Santa Maria in Dominica, trasferito ai SS. Cosma e Damiano, S. Maria in Cosmedin e S. Eustachio. Fu vescovo di Viterbo dal 14 Maggio 1636 al 13 Settembre 1638 (per rinuncia). Virginio Cesarini (1595-1624), terzogenito, fu un prelato di rilievo, amico di Federico Cesi, accademico dei Lincei, cameriere segreto di papa Urbano VIII ed amico di Galileo Galilei, il quale gli dedicò *Il saggiaiore*, edito a Roma nel 1623 da Giacomo Mascardi. Di lui ci rimane la pubblicazione di poesie e liriche, *Virginae Cesarinii Carmina*, uscita postuma nel 1664. Purtroppo non si hanno notizie particolari di Pietro, quartogenito, e Ferdinando Cesarini, ultimogenito, se non che abbiano entrambi intrapreso la vita ecclesiastica.

⁶ Giacinto GIGLI, *Diario romano (1608-1670)*, a cura di Manlio Barberito, Vol. I, Roma, Editore Colombo, 1994, pp.16-18.

⁷ Cesare MALPICA, *Roma visitata da un cattolico e da un artista*, Edizione Elettronica, *Di qua dal Tevere*, (<http://avirel.unitus.it>).

TRASCRIZIONE

COSTITUZIONE DELLA DOTE DI LIVIA ORSINI

[p. 404r]

Constitutiones (etc.) inter Ill(ustrissi)mam D(ominam) Don(na) Joannam Caetanam de Vrsinis, et Ill(ustrissi)mum D(ominum) Joannem Antonium Vrsinum eius filium

Die tertia octobris 1589

In nomine D(omi)ni Amen

Essendo che l' Ill(ustrissi)mo S(ign)or Don Virginio Orsino Baron Romano nel suo testamento, istituendo herede uniuersale l' Ill(ustrissi)mo S(ign)or Gio: Anto(ni)o suo figlio, lasciasse Donna (etc.) l' Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Caetana sua Consorte, Madre di detto Sig(n)ore Gio: Antonio, alla quale si deuessin fare quelli medesimi honori, et fusse tenuta in quel medesimo modo, et meglio, se si potesse, come era tenuta, uiuente esso Testatore, volendo però stare con detto herede, et tenendo uita viduale, ma volendosi rimaritare, per ricognitione, et in parte della buona compagnia fattali, et dell' amoreuolezza et buoni portamenti suoi per ragione di legato, oltre la dote sua, li lasciò scudi cinq(ue)milia in ogni euento, et per quello, che potesse hauere, et dimandare: et lasciasse ancora alle sue figliole per loro dote scudi quindicimilia per ciascuna da pagarseli quando si maritassero, et così altre dispositioni, come più ampiamente le parti dissero contenersi in detto testamento fatto à dì primo di Maggio 1573 ò altro tempo, rogatone m(esser) Pandolfo Zappello da Montesanto Diocese di Spoleto Notaro publico, al quale s' habbi relatione.

Desiderando detta Sig(no)ra Donna Giouanna di collocare in matrimonio più honoreuolm(en)te et commodamente, che può la Sig(no)ra Donna Liuia ultima figliola, nata di lei, et di detto Sig(no)re già suo marito ad alcun Barone di nobiltà et facultà conueniente alla Casa; ma perché la dote lasciatali, non è [404v] bastate à compiere questo suo tanto giusto desiderio, per esser le doti augumentate molto, com' è notorio, et hauendo trattato di maritarla all' Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano Cesarino Baron Romano unico di sua Casa, il quale oltre la dignità, et nobiltà del sangue, per gratia di Dio, de Beni stabili, Castelli, Terre, et giurisdittioni et di patrimonio molto commodo et abondante si ritroua: ma non potendo effettuar tal parentado se non con dote di scudi quarantamiglia di moneta, et uedendo, che il S(ign)or Giouan Antonio per causa dell' heredità paterna si troua grauato di debiti, causati dalle doti dell' altre sorelle, et altri carichi, desiderando molto più il commodo, et beneficio de suoi figlioli, che il proprio suo, hà deliberato assignare scudi uenticinq(ue)miglia delle sue doti per supplimento delli scudi quarantamiglia, acciò detto Parentado con l' aiuto di Dio sortischi effetto, et per questa cagione sia uenuta ad alcune conuentioni con detto Sig(n)or Giouan(ni) Anto(ni)o suo figliolo, il quale essendo pronto di compiacere, et sodisfare alla detta buona, et sincera volontà materna, et sopra di ciò volendone Instrumento publico celebrare, acciò poi si possi prontamente concludere detto maritaggio, et stipularne l' instrumento dotale, di qui è, che i dì tre d' ottobre 1589 Indittione seconda, Pontificato (etc.) davanti al mag(nifi)co s(ign)ore Giosepepe Rodufini da Macerata [405r] dottor dell' una et l' altra legge Primo Collaterale di Campidoglio Giudice ordinario et competente sedente pro tribunale sopra una sedia posta nel luogo, che da basso sarà descritto, qual luogo et sede per suo giuridico Tribunale à quest' atto elege et deputa, et in presenza delli Testimonij et mia personalmente esistenti detto.

Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Antonio Orsino maggior d'anni sedici, et minor di uenti in presenza dell' Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Mons(ign)or Camillo Caetano Patriarca di [sic]

et l' Ecc(ellentissi)mo Sig(n)or Honorato Caetano Duca di Sermoneta suoi Zij dal lato materno, et della detta Sig(no)ra sua Madre fratelli carnali presenti, come più prossimi, et di questo negotio, come dissero appieno informati, dicendo esso Sig(n)or Gio: Antonio, che l' Ill(ustrissi)mo S(ign)or Don Lelio Orsino suo Zio si troua infermo, non hauer parenti più prossimi habili ad interuenire in questo contratto, et à prestar' il consenso, atteso la sua minorità di uenti anni, per poter più ualidamente contrattare con detta Sig(no)ra sua madre, la quale, benché sua Curatrice sia, non di meno non par conueniente, che habbi da interporre la sua autorità nel proprio affare, per ciò esso Sig(n)or Gio: Antonio, et anco per leuar' ogni dubio di suo libero volere, et in tutti quelli miglior modi, che può et deue, dimanda al s(ign)or Collaterale deputarseli un Curatore particolare à questo atto, et anco in luogo de parenti dal paterno lato, et se li piace deputar il mag(nifi)co Liuiu Canonico da Scantriglia in Sabina presente, informato di detto [405v] negotio, nella cui diligenza et affettione confida.

Qui D(omi)nus Primus Collateralis auditis, intellectis, et consideratis præmissis dictum Liuium Canonicum presentem, et acceptantem ad hunc actum Ill(ustrissi)mo D(omi)no Ioanni Antonio petenti ut supra in Curatorem decreuit, et deputauit dicens et replicans eidem Curator esto, utilia facito, et inutilia prætermittito, dictmq(ue) Ill(ustrissi)mum D(omi)num Ioannem Antonium, et eius iura indefensa non derelinquinto, et omnia facito, et curato, ad quæ de iure comuni, et statuario Vrbis obligatus existis, prout D(omi)nus Liuius sponte (etc.) ita facere, et iurare promisit pro d(ic)to Ioanne Antonio, quemadmodum à D(omi)no Collaterali demandatum fuit, et prout de iure tenetur: pro quo Curatore, ac eius contemplatione, et requisitione ibidem presens, et præmissa intelligens.

Mag(nifi)cus D(ominus) Darius Virilis Abbatiaë Farfen(sis) sciens (etc.) sed teneri volens ad faciendum rem gratam dicto Curatori sponte (etc.) ut prin(cipa)lis et in solidum fideiussit et accessit ad præmissa in fauorem d(ic)ti D(omi)ni minoris acceptantis (etc.). Quem fideiussorem stipulantem (etc.) D(ominus) Liuius Curator promisit releuare indemnem et penitus sine damno conseruare à præmissis, itaq(ue) nullum omnino damnum, nec aliquam molestiam patietur al(iu)s (etc.) de quibus (etc.) obligantes propterea ijdem Curator, et fideiussor se ipsos, eosq(ue) heredes (etc.) [406r] et omnia et singula bona (etc.) in solidum in forma Cameraë apostolicaë cum solitis clausulis citra tamen constitutionem procuratorum et pro maiori cautela renunciarunt cuicun(que) appellationi (etc.) pro effectu (etc.) et ita iurarunt (etc.) et super præmissis D(omi)nus Collateralis ad instantiam partium, et ex officio suo auctoritatem, qua fungitur, et decretum interposuit. Et facta dicta deputatione detta

Ill(ustrissi)ma Donna Giouanna Caetana da una Parte con il consenso di detti Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri suoi fratelli, quali consentono, et giurano non hauer' interesse alcuno particolare et proprio in questo contratto da una parte, et detto

Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Antonio suo figliolo dall'altra parte con il consenso di detti Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Caetani suoi Zij consentienti, et giuranti come di sopra, et con autorità et consenso di detto m(esser) Liuiio Canonico suo Curatore à quest'atto deputato, il quale come Curatore consente et presta la sua autorità, et giura non hauer' in questo contratto alcun proprio et particolar' interesse, et con autorità del detto Sig(no)r Collaterale sono uenuti, et uengono alli seguenti Patti et accordi maturamente conclusi, et stabiliti tra loro, per li quali à contemplatione della causa narrata di sopra, et altre infrascritte con le rinuntie et cautele, che seguono, il Sig(no)r Gio: Antonio con detti consensi, et autorità dà, concede, et assegna alla Sig(no)ra Donna Giouanna sua Madre accettante (etc.) annui scudi doimilia di moneta d'entrata sopra tutti li suoi Beni et particolarmente sopra la tenuta sua di Montemaggiore, posta nel distretto di Roma appresso à suoi confini, et sopra li frutti, o uero affitti, et [406v] rendite d'essa Tenuta, quali scudi doimilia promette pagare alla detta signora sua Madre, ò uero à chi lei ordinerà, et à suoi heredi ogni trimestre la rata, ciò è scudi cinquecento per ciascun trimestre qui in Roma liberamente et senza eccezione alcuna. Quali annui scudi doimilia si intendino, et siano dati, et assegnati per causa delli alimenti lasciati à detta Sig(no)ra sua Madre in detto testamento, et per li frutti, et alimenti dotali et della donatione per le nozze, ò uero guadagno dotale, et per tutto quello, che essa Sig(no)ra potesse pretendere, e dimandare per vigore di detto testamento, et per qual si uoglia altro titolo, et modo, à tal, che la Sig(no)ra et suoi heredi non possino mai per alcun tempo dimandar' altro, che li detti scudi doimilia d'entrata l'anno, et l'altre cose infrascritte, et così detta Sig(no)ra Donna Giouanna salui, et riserbati li annui scudi doimilia, et il capitale di scudi trentamiglia di moneta, et altre cose infrascritte, nel resto cede, et rinuntia à tutte et singole altre attioni, ragioni, et pretensioni, che hauesse ò potesse hauere, à fauor del Sig(no)r Gio: Antonio, et suoi figlioli nascituri legitimi, et naturali, à tal che detta cessione, et rinuntia non habbi luogo, né di quella si possin valere li heredi, et successori estranei di detto Sig(no)r Gio: Antonio. Et à maggior cautela detto Sig(no)r Gio: Antonio costituisce procuratrice irreuocabile come in cosa propria detta Sig(no)ra Donna Giouanna sua madre à riscuotere e conseguire dalli affittuarij, et qualsiuoglia altri, [407r] che detta Tenuta lauorassino ò pascessino, et in qualunq(ue) modo la goderanno, ò terranno, quietare et liberare quelli, che pagheran(n)o, et chi bisogno sarà: et occorrendo, à poter giudicialmente procedere contra qual si uogli persona con le clausule ad lites, et facultà di sostituire uno, et più procuratori, et altre opportune facultadi. Et oltre la detta entrata di scudi doimilia il Sig(no)r Gio: Antonio si contenta, et promette dar' ogn'anno alla detta Sig(no)ra Madre, mentre lei uiuerà, olio, biada, et legne à bastanza per uso di sua Casa conuenientemente, ciò è bocali cento uenti di olio, legna passi uenti, orzo rubbij dodici. Et più sono restati d'accordo, che il Sig(no)r Gio: Antonio debba dare, et pagare, si come promette, liberamente scudi cinquecento l'anno alla detta Sig(no)ra Madre mentre lei uiuerà, dopo che sarà finito l'affitto et il partito fatto da esso Sig(no)r Gio: Antonio con li Spadi⁸, che durerà ancora anni sei in circa, del quale affitto, et partito, dissero, che già fù fatto instrumento per gli atti di m(esser) Gio: Francesco Vgolino notaro de Banchi, et pagati li quarantamiglia scudi in detto contratto contenuti, et pagati ancora tutti li suoi debiti fatti sino à questo dì con li Spadi, et in qual si uoglia modo, eccetto se li pagasse de' danari dotali, che esso Sig(no)r Gio: Ant(oni)o menando moglie conseguisse, et pagasse per causa di sua dote, et da hora per allhora quando sarà finito detto affitto, et pagati detti debiti costituisce procuratrice irreuocabile con giuramento detta Sig(no)ra Madre à pigliare et riscuotere detti cinquecento scudi l'anno sopra qual si uoglia entrate, et da qual si uogli affittuario, et debitore di esso Sig(no)r Gio: Antonio, che per il tempo sarà à vita tanto di essa Sig(no)ra donna Giouanna con facultà di quietare- [407v] re, et sostituire et con le clausule ad lites, et altre facultadi opportune, come di sopra.

⁸ S'intende la famiglia Spada.

Item conuengono, che il Sig(no)r Gio: Antonio paghi, et debba pagare tutti li debiti fatti sino al giorno, che la Sig(no)ra sopradetta parti dal Palazzo di Pasquino, et venne ad habitare nella Casa de' Sig(no)ri Massimi alla Valle, doue al presente habita, che fù à di p(rim)o di Giugno, quali debiti furno fatti per seruitio della Casa, dalli quali debiti debba il Sig(no)r Gio: Antonio conseruar' indenne detta Sig(no)ra sua Madre, et liberarla da ogni molestia, et danno.

E detti assegnamenti delli annui scudi doi milia, et altre cose già dette il Sig(no)r Gio: Antonio fà con questa conditione, e patto, che pagando esso, ò restituendo scudi trentamilia alla detta Sig(no)ra sua Madre, ò uero à chi lei ordinerà, ciò è scudi uenticinq(ue) milia per le doti di detta Sig(no)ra sua Madre, et scudi cinquemilia in detto testamento rispettiuamente lasciati, all' hora cessino detti annui scudi doimilia, et si intendano estinti, et dal pagamento di essi, et da detto assegnamento, et promessa di pagare detti annui scudi doimilia il Sig(no)r Gio: Antonio, et suoi heredi et beni restino liberi, et in euento, che si pagasse parte di detto capitale di scudi trenta milia, per quella rata à proportione si intenda diminuita, et estinta detta entrata, dechiarando, che detta Sig(no)ra non possi dimandar' altro, che quello, che di sopra si contiene, perché così hanno conuenuto et concordato.

[408r] Successiuamente, perché essa Sig(no)ra Donna Giouanna, come già è narrato, desidera, che il sopradetto Parentado sortischi effetto, Per tanto ricerca e prega il Sig(no)r Gio: Antonio, che oltra li scudi quindicimilia, che è tenuto pagare de Beni paterni, sia contento ancora promettere altri scudi uenticinquemilia per supplimento de scudi quarantamilia per dote di detta Sig(no)ra don(n)a Liuia al Sig(no)r Giuliano suo futuro marito, si come esso signor Gio: Antonio per compiacere et far cosa grata principalmente alla Sig(no)ra sua Madre, et per beneficio della detta sig(no)ra sorella, si contenta di promettere, et constituer detta dote in tutto di scudi quarantamilia.

Et perché secondo li capitoli dotali già trattati il Sig(no)r Gio: Antonio si harà da accollare, et pigliar sopra di se alcuni censi già creati, imposti, et venduti à diuerse persone sopra li beni et patrimonio del Sig(no)r Giuliano, et li harà da estinguere fra cinq(ue) anni prossimi, et liberar i fondi censuati, et in questo mentre pagarne li frutti del suo alli padroni delli censi per indennità et sgrauamento del Sig(no)r Giuliano, et delle sicurtà in essi obligate, però detta Sig(no)ra Donna Giouanna promette al Sig(no)r Gio: Antonio stipulante (etc.) diffalcare, et da hora diffalca, et deduce dalli detti annui scudi doimilia assegnatoli, come di sopra, tutta quella somma, che il Sig(no)r Gio: Ant(onio) harà da pagare, et pagherà per li frutti di detti censi, et da hora per allhora l' istessa Sig(no)ra quieta, libera, et assolue perpetuamente il Sig(no)r Gio: Antonio da detta annua entrata di scudi doimilia per quella rata, che pagherà per causa di detti [408v] censi, et ancora lo quieta, et libera per Aquiliena stipulatione, et accettazione perpetuamente dalla sorte principale delli scudi uenticinq(ue) milia con patto di mai più dimandarli, et per più sicurezza del Sig(no)r Gio: Antonio promette, che l' Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Cornelia Duchessa di Gallese, et Sig(no)ra Caterina sue figliole, et sorelle rispettiuamente del Sig(no)r Gio: Antonio frà tre mesi prossimi rinuncieranno, et cederanno perpetuamente con le solennitadi opportune in forma ualida à fauor del Sig(no)r Gio: Antonio et suoi heredi tutta quella portione, che di ragione potessero dimandare, pretendere, et conseguire per legitima, Trebellianica, et per qual si uogli altro titolo et modo sopra li detti scudi 25 m(ilia) dotali di essa Sig(no)ra Donna Giouanna, si come ancora detto Sig(no)r Gio: Antonio con detta autorità et consenso rinuntia per la parte sua alla legitima, et qualsiuogli altra pretensione sopra li detti scudi 25 m(ilia) da pagarsi, come di sopra assegnati, et destinati per supplimento di detta dote della sig(no)ra donna Liuia. Et promette anco detta Sig(no)ra Donna Giouanna rileuare, et conseruar senza danno detto signor Gio: Antonio da qual si uoglia attione et pretensione, che dette sig(no)re sue figliole intentassero, ò mouessero contra il Sig(no)r Gio: Antonio, ò suoi heredi, ò beni per causa di detti scudi uenticinq(ue) milia, altrimenti [409r] vuol' essere tenuta, et obligata à tutti danni (etc.) uerso il Sig(n)or Gio: Antonio, et suoi heredi.

Item dechiarano et conuengono, che uenendo il caso della restitutione della dote per morte della Sig(no)ra Donna Liuia senza figlioli, in tal' euento per la rata sopradetta delli scudi uenticinque milia ritorni, et appertenghi à essa sig(no)ra donna Giouanna, sopra li quali scudi uenticinque milia sia riserbata all' hora la sua legitima al Sig(no)r Gio: Antonio.

E tutto questo fanno con patto, e conditione, et dechiaratione espressa, che questo instrumento, et le sopradette conuentioni habbino luogo, seguendo il sopradetto Parentado et matrimonio trattato con il Sig(no)r Giuliano Cesarini, et à contemplatione di tal matrimonio sortendo effetto, ma non seguendo tal parentado con detta quantità di dote di scudi quarantamilia di moneta, in tal' euento questo instrumento con tutto il contenuto in esso sia, et s' intenda annullato, et casso, et di nullo ualore, come se fatto non fusse, ma hauendo effetto, si debba osseruare come di sopra dall' una, et l' altra parte tutto il contenuto in questo instrumento.

Et à preghi et istanza detta Sig(no)ra Donna Giouanna detti Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Mons(igno)r Camillo Patriarca, et l' Ecc(ellentissi)mo signor' Honorato sapendo non esser Tenuti, ma volendo esser' obligati per far cosa grata alla detta sig(no)ra loro sorella, come principali, et in solido accedono et promettono, et ciascun di essi come principale, et in solido accede et promette per tutte le cose conuenute et promesse dalla detta Sig(no)ra Donna [409v] Giouanna in fauore di esso Sig(no)r Gio: Antonio stipulante per se et suoi heredi, et si costituiscono come principali, et in solido promissori, et detta Sig(no)ra Donna Giouanna promette conseruare senza danno detti ill(ustrissi)mi sig(no)ri fratelli promissori presenti (etc.) et anco l' Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Sig(n)or Card(in)al Caetano Camerlengo perimente fratello, me notario (etc.) stipulante da qual si uogli obbligo, che facesse per tal conto, et promette far di

maniera, che non patiranno mai danno, nè molestia alcuna, altrimenti vuol esser tenuta à tutti danni (etc.) delli quali (etc.) promettendo, che detto Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Card(ina)le accederà come di sopra.

Et dall'altra parte salue le dette conuentioni, et cautele il Sig(n)or Gio: Antonio promette rileuar' et conseruar senza danno la detta sig(no)ra sua madre da qual si uogli obligo, che lei facesse per causa delli quarantamilia scudi per la dote da costituirse, et promettersi al detto Sig(n)or Giuliano, et da ogni promessa, che lei facesse, se obbligo ò uer promessa alcuna occorrerà di farsi da lei, et promette oprar di maniera, che la Sig(no)ra Madre per causa di oblighi, che facesse, se occorrerà farli per detto conto verso il signor Giuliano, non patirà mai danno, nè molestia, altrimenti vuol'esser tenuto à tutti danni (etc.) delli quali (etc.) salue sempre et riserbate nel suo uigore le conuentioni, et cautele fatte [410r] tra esse parti in questo Contratto. Quæ omnia et singula præmissa referendo singula singulis congruo loco, et respectiue ut supra, dictæ partes promiserunt ad inuicem semper et perpetuò habere rata grata, ualida, et firma, et numq(uam) sub quouis pretexto iure, titulo, causa, et modo etiam hic non expressis per se uel alios contrafacere, opponere aut uenire, alias, rato manente Pacto, ad omnia damna (etc.) teneri uoluerint hinc inde, de quibus damnis (etc.) Pro quibus omnibus et singulis, ademplendis, et inuiolabil(iter) obseruandis Ill(ustrissi)ma Donna Ioanna Caetana de Vrsinis ex una, et Ill(ustrissi)mus D(ominus) Camillus, et Exc(ellentissi)mus D(ominus) Honoratus Caetani Dux Sermonetæ ut principales et in solidum se ipsos eosq(ue) hæredes (etc.) et omnia et singula sua, et suo(rum) bona (etc.) iura (etc.) obligarunt, et hypothecarunt in forma Cameræ ap(osto)licæ cum solitis clausulis quandocunq(ue) extendendis, citra tamen constitutionem procurato(rum), Et pro maiori mutua Cautela renunciarunt cuicunq(ue) appellationi (etc.) pro effectu (etc.) et ita iurarunt R(euerendissi)mus D(omi)nus Camillus Patriarcha posita manu ad pectus de more prælatorum, et alij tactis (etc.) et cum dicto iuramento renunciarunt D(omi)na Donna Ioanna, et D(omi)nus Ioannes Antonius Legi Iuliæ de fundo [410v] dotali, et respectiue beneficio minoris ætatis, et restitutionis in integrum, et omnibus Legibus, et statutis, et illo(rum) auxilijs in fauorem mulierum, et mino(rum) introductis, de quibus prius à D(omi)no Collaterali certiorati fuerunt, et hoc ad maiorem hinc inde, et respectiue dicto(rum) fideiusso(rum) cautelam. Et super præmissis à D(omi)no Collaterali auctoritatem, et decretum interponi cum suppletione quorumcumq(ue) defectuum, si qui interuenerint, cum instantia postularunt. Qui D(omi)nus Primus Collateralis pro tribunali sedens intellectis, et consideratis premissis, et quia causa dotis, et futuri matrimonij gesta fuerunt, Auctoritatem suam, qua fungitur, et decretum Causa cognita interponendum duxit, et interposuit, supplens quoscumq(ue) defectus, si quis (etc.) quantum sua potuit auctoritatem supplere. Super quibus (etc.) Actum Romæ in Regione Parionis in domo habitationis d(ic)to(rum) D(omi)no(rum) Contrahentium in via de Maximis nuncupata, presentibus ibidem D(omino) Scipione Bandeno Laico Florentino, et D(omino) Lelio Arca Narniense Testibus (etc.).

CONTRATTO MATRIMONIALE
TRA GIULIANO CESARINI E LIVIA ORSINI

[p. 463v]

Instru(ment)um et Pacta Dotalia inter ill(ustrissi)mum D(ominum) Iulianum Cesarinum ex una et ill(ustrissim)am Donna(m) Liuiam Vrsinam C(ontrahe)ntes et ill(ustrissi)mam Donnā Ioannam Cattanam matrem et administratricem et promissio Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Io: Antonij Vrsini germani fratris dictæ Ill(ustrissi)mæ donnæ Liuiæ.

In nomine D(omi)ni Amen Anno (etc.) 1589 Inditione secunda, die uerò uigesima prima Nouembris Pont(fica)tus (etc.) anno quinto.

Essendo stato trattato, et con l'aiuto de Dio felicemente concluso Parentado, et Matrimonio da farsi con l'Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Giuliano Cesarini Baron Romano Duca di Ciuitanoua, et l'Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Don(n)a Liuia orsina figliola legitima et naturale dell'Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Don Virginio orsino Bo(næ) me(moriæ) Barone Romano con dote, et patti dotali à contemplatione di detto matrimonio tra le parti con il prudente Consiglio di loro Protettori, consanguinei, et amici maturamente à parola conuenuti, li quali volendo per Instrum(en)to publico à perpetua memoria, et à commun sicurezza stabilire con Decreto del Giudice, et altre solennitadi di opportune confirmare, massimamente rispetto alla minor'età non solo di detto Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano, ma ancora dell'Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Don Gio: Antonio Orsino fratello Carnale di detta Sig(no)ra Liuia, et se ben credono questo Contratto, et obligo poter validamente senza decreto di Giudice, et consenso de Parenti celebrare, per trattarsi causa dotale tanto priuilegiata, et per effettuare detto matrimonio, nondimeno per leuar' affatto ogni dubio, et per maggior sicurezza delle parti, con Auctorità del Giudice, et consenso de più prossimi intendono contrattare con espressa dechiaratione, et protesta, la quale se intenda replicata in ogni parte di questo Instrumento, ciò è, che tutto quello, che è ualido senza solennità, non s'intenda nullo, ò uero inualido, se dette solennitadi non fussero legitimamente, et compiutamente seruate, hauendo già ottenuto la derogatione de statuti sopra la limitatione [463v] delle doti, disponenti, per concessione, et gratia di Nostro Sig(no)re fatta per Breue apostolico à di primo di ottobre prossimo passato.

De qui è, che à di 21 di Nouembre 1589 Inditione seconda in presenza delli testimonij, et di noi Marc'Antonio Bruto, et Prospero Campani notarij in solido rogati

Auanti il mag(nifi)co et Ecc(ellen)te Dottor dell'una, et l'altra legge Giosepe Rodulfini nobile Maceratese Primo Collaterale di Campidoglio Giudice ordinario, et competente, sedente in Tribunale in una sedia, posta nel luogo, che in fine di questo instrumento sarà descritto. Qual luogo et sede per suo giuridico, et conueniente Tribunale à quest'atto, et per l'interpositione del Decreto in questo Contratto hà eletto, et deputato personalmente esistenti

Detti Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(n)or Giuliano Cesarini figliolo dell'Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Giorgio Cesarini Bo(næ) me(moriæ) di anni dicidotto con l'interuento dell'infrascritti Sig(no)ri suoi Parenti da una Parte, et dall'altra Parte l'Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Donna Giouanna Caetana Orsina Madre, et legitima amministratrice di detta Sig(no)ra Donna Liuia, et l'Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Don Gio: Antonio Orsino Baron Romano di età di anni decisetete in presenza, et con consenso et auctorità di detta Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Donna Giouanna Caetana sua Madre, et Curatrice, et legitima amministratrice di detta Sig(no)ra Liuia con interuenti et [464r] et consenso dell'Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Monsig(n)or Don Pietro Orsino Vescouo di Spoleto, et dell'Ill(ustrissi)mo Monsig(n)or Don Lelio Orsino suoi Consanguinei più prossimi in detto luogo presenti, et di tutto il negotio, come dissero pienamente informati di loro libero volere sono uenuti à questi patti, et capitoli dotali per cagione di detto matrimonio maturamente stabiliti, et per maggior ualidità delle seguenti promesse, et oblighi, et à maggior cautela dell'Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano, il detto Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Antonio rinuntia con giuramento (etc.) al Benefitio della minor' età et della restitutione in integro, Competenti per qualsiuogli capo, etiam di lesione, et à tutte le leggi, et statuti in fauor de minori disponenti, se co'l mezzo di quelli potesse per alcun tempo à questo instrumento contrauenire, de quali statuti, et leggi, et loro effetti, fù prima dal Sig(n)or Collaterale informato, promettendo non valerse mai di dette leggi, et statuti contra la dispositione di questo contratto, et con tal rinunza precedente, primieramente promettono à detto Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano presente, et accettante far', et curar con effetto, che la sudetta Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Liuia loro figliola, et sorella rispettuam(en)te piglierà per suo legitimo marito dello Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano, seruate prima le denuntie, et solennità ordinate nel Sacro Concilio di Trento, et secondo l'uso, et rito della Santa Chiesa Romana, et contratterà Matrimonio per parole de presenti Vis Volo in faccia della S(an)ta Chiesa, e riceuerà l'anello Matrimoniale, effettuando dalla banda sua detto Matrimonio secondo hanno ordinato le leggi.

Et per dote di essa Sig(no)ra Donna Liuia con il consenso delli so- [464v] pranominati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Consanguinei, quali consentono et giurano non hauer' interesse proprio ò particolare in questo Contratto,

Detto Sig(n)or Gio: Antonio à nome suo proprio, et particolare, et in tutti quei miglior modi, che può constituisse, et promette all' Ill(ustrissi)mo Giuliano dare, et con effetto pagare scudi quarantamilia di moneta di giuli diece per scudo, nelli quali si intendino compresi li scudi quindicimila, quali per dote furno lasciati da detto Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Don Virginio nel suo testamento alla detta Sig(no)ra Donna Liuia sua figliola, et parimente se intenda compreso tutto quello, che nella dote, et Beni Materni, et Paterni detta Sig(no)ra Liuia potesse pretendere.

Et conuengono dette parti, che detti scudi quarantamila si debbano pagare in questo modo, ciò è scudi dodicimila ad ogni piacere dell' Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano, seguito però da matrimonio, à conto de quali esso Sig(n)or Giuliano dichiara et afferma in presenza, et con consenso dell' infrascritti suoi parenti hauer' hautò, et riceuto scudi mille simili dal Sig(n)or Gio: Antonio per mano delli ma(gnifi)ci Lorenzo Gauotto, et Sebastian Maretti Banchieri in Roma, et per gli altri scudi vndecimila in presenza dell' Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Carlo Muti Imbasciador del Ser(enissi)mo S(ign)or Duca di Sauoia appresso à N(ost)ro Sig(no)re, et dell' Ill(ust)re Signor Gabrielle Cesarini suoi più prossimi, presenti et consentienti, riceue dal Sig(n)or Gio: Antonio in pagam(en)to in presenza delli testimoni, et noi notarij in solido [465r] rogati una Cedola Bancaria delli detti Gauotti, et Maretti del tenor seguente, noi (etc.) delli quali scudi dodicimila di moneta atteso il pagamento delli scudi mille già riceuto, et atteso detta cedola Bancaria di scudi undecimila per compimento delli scudi dodecimila sopradetti si chiama contento, et sodisfatto dal Sig(no)r Gio: Antonio, et di tal somma in conto di detta dote, l' assolue, libera, et quieta, rinunciando espressamente all' ecceptione non numeratæ pecuniæ, et à tutte altre ecceptioni con patto di non dimandar più detti danari, et conuegono ancora che il Sig(no)r Gio: Antonio debba pagare scudi uentitre mila in estintione de debiti, et censi del signor Giuliano per adempimento di quanto si è conuenuto tra le parti, de quali debiti, et censi per parte del Sig(n)or Giuliano se n' haurà da prender nota ò foglio ne gli atti nostri, ò alcuno di noi notarij, tra quali sarà compreso un censo nouo da farsi per la ualuta, ò somma di scudi tre mila dal detto S(ign)or Giuliano, che seruiranno per l' estintione di altro Censo di maggior somma, ò uer' altrimenti, nel qual Censo da crearsi per li scudi tre milia sopradetti il Sig(no)r Gio: Antonio si harà da obligare come principale, et in solido con prometter di releuar' indenne ogn' uno, si come da hora promette. Quali censi, et debiti per la detta somma in tutto di scudi uentitremila di moneta il Sig(no)r Gio: Antonio da hora si accolla, et piglia sopra di se, et promette pagarne li frutti, che correranno, et si doueranno per l' auuenire alli Censuarij, à quali appartengono, cominciando dal giorno, che detto matrimonio sarà effettuato, et continuar di [465v] pagare del suo in sino all' intera ricompra, et estintione di detti censi, qual' estintione et ricompra promette fare in termine di cinq(ue) anni da hoggi prossimi, et liberar' il Sig(n)or Giuliano, et li suoi fondi, et beni obligati, et affetti per detti censi, et tutti li fideiussori in essi censi obligati, et questo effettuar liberamente, et senza ecceptione, et senza, che sopra di ciò li sia fatta interpellatione ò richiesta alcuna. Et di più promette per il pagamento di detti frutti de censi dar Cautione Bancaria in Roma, che si obligherà per li cinq(ue) anni sopradetti pagar detti frutti delli scudi uentitremila come principale, et in solido. Et in euento, che tal cautione mancasse, promette dar' un' altra cautione bancaria idonea per li pagamenti di detti frutti, et promette far di modo, che il Sig(n)or Giuliano et suoi promissori, et loro heredi, et successori non patiranno mai danno nè spesa alcuna per cagion di detti frutti de censi, che come vanno, et si doueranno per l' auuenire insino all' intera loro estintione, altrimenti vuol' esser tenuto, et obligato ancora à tutti danni, spese et interessi. Et in euento, che esso Sig(no)r Gio: Antonio non habbi estinto detti Censi, et debiti tra detti cinq(ue) anni prossimi, vuol' esser tenuto, et obligato à rinouare detta Cautione bancaria per il pagamento delli frutti di detti Censi per altri cinq(ue) anni, et nondimeno possi esser conuenuto et astretto ad estinguer [468r] detti Censi, passati li detti primi cinq(ue) anni ad ogni piacer del Sig(no)r Giuliano, dichiarando, che sempre esso Sig(n)or Gio: Antonio sia tenuto à pagar li frutti di detti Censi del suo proprio insino all' intera ricompra, et estintione loro.

Ma quanto alla ricompra et estintione di detti Censi, et pagamento della sorte principale delli scudi uentitre mila, et liberatione del Sig(no)r Giuliano, et suoi fondi et beni con li promissori obligati in detti Censi, promette, che accederanno come principali, et in solido l' Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Sig(no)r Card(ina)l Altaemps, et l' Ill(ustrissi)mi et R(euerendissi)mi Sig(no)ri Card(ina)l Caetano Camerlengo⁹, Camillo Patriarca Alesandrino¹⁰, et l' Ecc(ellentissi)mo Sig(n)or Honorato Duca di Sermoneta Caetani fratelli carnali.

Quali Promissori nominati, et qualsiuoglia altri, che si obligassino, ò uero si obligheranno per la causa già detta et di questo Contratto il Sig(no)r Gio: Antonio promette rileuar' et conseruar senza danno, et far di maniera, che mai patiranno danno alcuno, altrimenti vuol' esser tenuto, et obligato à tutti danni (etc.) delli quali (etc.) noi notarij pubblici in solido rogati stipulanti per gli absenti et loro heredi et successori.

Et li restanti scudi cinq(ue) milia per compimento di scudi quarantamilia per detta dote il Sig(no)r Gio: Ant(oni) promette pagare al Sig(n)or Giuliano doppo la morte di detta Sig(no)ra Donna Giouanna sua Madre, et per tal somma di scudi cinq(ue) milia promette in tanto pagare li alimenti dotali à ragione di sette e mezzo per cento l' anno, eccetto questi

⁹ Si tratta del cardinale Enrico Caetani.

¹⁰ Monsignor Camillo Caetani, fratello del cardinale Enrico Caetani.

primi tre anni, nelli quali non sia tenuto pagar frutti, nè alimenti alcuni per li detti scudi cinq(ue) mila, atteso, che così sono restati d'accordo.

[468v] Et dall'altra banda detto Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano con interuento, et consenso dell'Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Carlo Muti, et del Signor Gabrielle Cesarini, come suoi più prossimi parenti, et come di sopra rispetto alla assecuratione della dote, et altri Patti, quietanza, oblighi, et cautele seguenti accetta dette promesse, et conuentioni, et promette seruare le dette solennità, et ordinationi del Sacro Concilio Tridentino, et secondo l'uso, et rito della Santa Romana Chiesa pigliar per sua legitima sposa et consorte detta Sig(no)ra Donna Liuia, et contrattar con lei matrimonio per parola de presenti Vis Volo et consumar detto matrimonio tra un mese prossimo da hoggi.

Et conuengono detti Sig(no)ri Contrahenti, che non habbi luogo la donatione per le nozze, et guadagno dotale tra detti sig(no)ri sposi, et per questo rimettono il patto della donatione per le nozze, et guadagno dotale l'una parte all'altra reciprocamente, et rinunciano espressamente alli statuti di Roma, che sopra tal donatione per le nozze, et guadagno dotale dispongono, di maniera, che nè il Sig(no)r Giuliano, nè la Sig(no)ra Liuia sua futura Consorte possino pretendere cosa alcuna per conto di detta donatione per le nozze, et guadagno dotale.

Et di più detto Sig(no)r Giuliano con consenso di detti Sig(no)ri Parenti, li quali giurano non hauer' interesse alcuno in questo Contratto, et che non tende in pregiudicio di esso Sig(no)r Giuliano, osserua, et colloca detta dote di scudi [469r] scudi quarantamila da hora per all' hora quando pagata sarà, et di mano in mano la quantità, che si pagherà, compresoui li scudi mille già riceuti come di sopra è detto, et li scudi undeci mila, per li quali hà riceuto detta Cedola Bancaria in pagamento, sopra tutti, et singuli suoi beni, et ragioni, che hà, et possiede, et quelli, che hauerà, et possederà, quali beni così in generale, come in spetie, et in particolare, di maniera però che la particolarità non deroghi alla generalità, nè per il contrario, anzi à maggior cautela obliga, et hippoteca espressamente per la conseruatione, et restitutione di detta dote, et li sottomette à Pegno et fondo dotale à fauor della Sig(no)ra Donna Liuia, et suoi heredi, et successori, promettendo restituir detta dote alla Sig(no)ra Donna Liuia, ò suoi heredi, et successori, ò uero à quelli, alli quali di ragione s'hauerà da restituire in ogni caso, et euento, che di ragione sarà fatto luogo alla restitutione di essa dote, costituendo tener', et possedere detti beni à nome della Sig(no)ra Donna Liuia, et suoi heredi (etc.) per la concorrente quantità di essa dote, la qual Sig(nora) Donna Liuia presente con interuento di detta Sig(no)ra Donna Giouanna sua madre, et signor Gio: Antonio suo fratello accetta, et stipula per se et suoi heredi (etc.) insieme con noi notari publici in solido rogati le Conuentioni, et Cautele di sopra stipulate.

E parimente il Sig(n)or Gio: Antonio con l'auttorità, et consenso già detti per l'osseruanza, et adempimento delle promesse fatte dalla banda sua, obliga, et hippoteca in genere, et in spetie di ma- [469v] niera, che la spetialità (etc.) anzi à maggior cautela tutti et singoli suoi beni, attioni, et ragioni presenti, et futuri, et se costituisce tenerli, et possederli à nome del Sig(no)r Giuliano, et di detta Sig(no)ra Liuia, et anco delli fideiussori suoi per conseruatione della loro indennità, et liberatione da detti oblighi, che faranno, et questo per la concorrente quantità della detta dote costituita et promessa, et frutti da pagarsi come di sopra è detto, et della indennità di detti Promissori, atteso, che così è stato conuenuto tra le Parti, quali conuentioni et promesse dette parti in detti nomi promettono attendere, et osseruare, et hauerle sempre rate, valide, et ferme et mai contrauenire in giuditio ò fuor di giuditio sotto qualsiuogli pretesto, causa, ò titolo, altrimenti vogliono esser tenute l'una all'altra à tutti danni (etc.) delli quali danni (etc.) oltra che sempre rimanghino obligate ad osseruare perpetuam(en)te, et adempire quanto di sopra è conuenuto. Per le qual cose da adempirse, et osseruarse perpetuam(en)te, l'Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano Cesarini da una parte, et l'Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Gio: Antonio Orsino con detta auttorità, et consensi dall'altra Parte obligano se, et loro heredi, et successori, et hippotecano tutti, et singoli beni (etc.) loro, et delli heredi loro nella forma della Camera apostolica con le solite clausule, et cautele, da estendersi in qualsiuogli tempo senza constitutione de Procura- [470r] tori, et per maggior commune Cautela rinuntiano à qualsiuogli appellatione (etc.) per l'effetto (etc.) secondo il moderno stile della Corte di Roma, et così giurano alli Santi Euangeli (etc.) hauendo l'una parte, e l'altra stipulato, et accettano in detti nomi per se, et loro heredi, et successori quanto di sopra è contenuto, et noi notari publici in solido rogati habbiamo stipulato per tutti, et ciascheduno, che hà, et hauerà interesse. Et sopra queste cose dimandorno al detto Sig(no)r Collaterale, che uolesse interporre la sua auttorità, et decreto, con supplir qualsiuogli difetto di ragione, et di fatto, se alcun difetto intrauenuto vi fusse.

Qui D(omi)nus P(rimu)s Collateralis pro tribunali ut supra sedens intellectis, et consideratis præmissis, et quia de dote [agr'] contemplatione futuri matrimonij causa cognita, auctoritatem qua fungitur, et decretum interponendum duxit, et interposuit in præmissis, supplendo quoscunq(ue) defec(erint) (etc.) si qui interuenerint, quantum sua poterit auctoritate supplere. Super quibus (etc.) petitum fuit à nobis notarijs in solidum rogatis (etc.) Actum Romæ in Regione Parionis in ædibus habitationis dicto(rum) Ill(ustrissi)mæ d(omi)næ Donnæ Joannæ Caetanæ, et Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Joannis Antonij Vrsini Presentibus ibidem R(eueren)do D(on) Liuio Canonico de Scandriglia¹¹, et D(on) Scipione Bandeno laico Florentino et D(on) Lelio Roggerio de Tophia Abbatia Farfensis Testibus (etc.).

¹¹ Scandriglia è un paese in provincia di Rieti.

Tenor suprascriptæ Cedulæ Bancariæ talis est:

Noi Lorenzo Gauotti, e Sebastiano Maretti (etc.) promettiamo [470v] in virtù della presente n(ost)ra Cedola di pagar liberam(en)te et senza ecceptione alcuna all' Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano Cesarini Duca di Ciuitanoua scudi undecimila di moneta à giuli diece per scudo ogni uolta, che haueremo fede che habbi sposato, et dato l'anello all' Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Donna Liuia Orsina figliola della bo(na) me(moria) del Sig(n)or Don Virginio Orsini, et della Sig(no)ra Giouanna Gaetana Orsina sorella del Sig(no)re Don Gio: Ant(oni)o Orsini, d'ordine, et ad istanza de quali facciamo la presente, et disse farli pagare à buon conto della dote promessa, et à compimento de scudi dodicimila simili per la prima paga, li quali pagati, ne doueremo dar debito nel conto al detto S(igno)re Don Gio: Antonio all'incontro delli scudi diece mila d'oro in oro, che sua Sig(no)ria hà presi à Censo à tale effetto, et in fede la presente sarà firmata dal nostro Sig(no)r Lorenzo questo dì 21 di Nouembre 1589 in Roma. Loco + signi Lorenzo Gauotti, e Sebastiano Maretti.

[466r]

Die 18 decembris 1589 producta per manu(m) D(omini) Ioanni Peregrini computisti Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Iuliani Cesarini pro parte et no(m)i(n)e du(chi) Ill(ustrissi)mi Cesarini.

Il Caua(l)ie)re Pietro foschetti da Belmonte deue hauere (scudi) mille doro in oro che si tengono à censo sopra il casale di campo di carne con frutti à 8 p(er) (cent)o simili l'anno p(er) instro(mento) rog(ato) m(esser) Ant(im)o Guidotto not(a)ro gia dell' Ill(ustrissi)mo Audi(to)re della cam(e)ra sotto li 19 di ott(ob)re 1573.

(scudi) 1200

L' Ill(ustrissi)ma S(ign)ora Verginia caffarelli de Vicelli deue hauere (scudi) 5500 di m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 6 p(er) c(ent)o l'anno p(er) instro(mento) rog(a)to m(esser) Curtio saccocia not(a)ro di campid(ogli)o sotto di 8 d' Aprile 1579

(scudi) 5500

La Sig(no)ra Lucretia Buffali de cupis deue hauere (scudi) 700 di m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 6 p(er) c(ent)o p(er) instro(mento) rogato Prospero campana sotto di 4 di Luglio 1579

(scudi) 700

L' Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo S(ignor) Card(ina)le di como deue hauere (scudi) 4 (mila) di m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale di campo di carne con frutti à 6½ p(er) c(ento) l'anno per instro(mento) rog(a)to m(esser) Prosp(ero) Valerio sotto li 15 di Mag(gi)o 1585 et m(esser) Gio Ant(oni)o corto not(a)ro del Ill(ustrissi)mo Aud(ito)re della cam(e)ra sotto li 22 di Mag(gi)o 1585.

(scudi) 4000

Il s(igno)re Marcello Leni deue hauere (scudi) 2700 di m(one)ta per resto della vendita de casali de consorti d' Ardia gli si douerano pigliare à censo.

(scudi) 2700

(scudi) 14100

[466v]

La s(igno)ra Stratonica Albera deue hauere (scudi) m(ill)e di m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 7¼ p(er) c(ent)o l'anno p(er) instro(mento) ro(ga)to m(esser) Gerol(am)o fabri not(a)ro dell' Ill(ustrissi)mo A(uditore) della cam(e)ra sotto li 12 di otto(b)re 1587

(scudi) 1000

La s(igno)ra Flauia Maria deue hauere (scudi) 500 di m(onet)a che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti 7¼ p(er) c(ent)o l'an(n)o p(er) instro(mento) rog(a)to m(esser) Gerol(am)o fabrio sotto li 5 di ott(ob)re 1587.

(scudi) 500

Li Sig(no)ri Heredi della Bordesiera deueno hauere (scudi) 700 m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 7¼ p(er) c(ent)o rog(a)to m(esser) Gerol(am)o fabri sotto li 14 di ott(ob)re 1587.

(scudi) 700

OSSERVATORIO SU STORIA E SCRITTURE DELLE DONNE A ROMA E NEL LAZIO

COSTITUZIONE DELLA DOTE DI LIVIA ORSINI E CONTRATTO MATRIMONIALE CON GIULIANO CESARINI

Il s(igno)re Andrea Enrichez deue hauere (scudi) m(ill)e d'oro in oro che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 7 p(er) c(ent)o simili l'anno p(er) instro(mento) rogato m(esser) franc(es)co bacoletto not(a)ro dell'Ill(ustrissi)mo A(uditore) della cam(e)ra sotto li 24 di [...]bre 1584.

(scudi) 1200

Il s(igno)re Fabritio cardilli deue hauere (scudi) 1200, di m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale della cesarina a li frutti à 7 p(er) c(ent)o p(er) instro(mento) rog(a)to m(esser) Gerolimo fabri sotto li 29 d'Aprile 1588

(scudi) 1200

(scudi) 4600

[467r]

Li s(igno)ri Heredi d'Alesandro Mattei, deueno hauere (scudi) 1300 di m(one)ta che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 7¼ p(er) c(ent)o p(er) instro(mento) rogato m(esser) Marc'Ant(oni)o brutto not(a)ro dell'Ill(ustrissi)mo A(uditore) della cam(e)ra sotto li 17 di Giugno 1589

(scudi) 1300

La s(igno)ra Mariettina de Mari Genouese deue hauere (scudi) 2500 d'(or)o in oro che si tengono à censo sopra il casale della cesarina con frutti à 7 simili p(er) c(ent)o l'anno p(er) instro(mento) rog(a)to m(esser) Gerol(am)o fabri sotto li 11 di (otto)bre 1589.

(scudi) 3000

(scudi) 4300

4600

14100

(scudi) 23000

Ma(gnifi)co m(esser) Prospero Campana ui facciamo fede come la sopradetta Nota de Censi de s(cu)di uentitremilia di m(one)ta sono quelli che io mi accollo del s(igno)r Guliano [*sic*] mio Cong(iun)to pero gli mettere [*sic*] nella lista et instrumento rogato da m(esser) a Conto d(ella) dote di mia sorella di Casa die 17 di (dicem)br(e) 1589

D(on) Gio: Ant(oni)o Vrs(ino)

Io Giuliano cesarini dechiaro che li soprad(e)tti censi et debiti in tutto di (scudi) ventitremila di m(one)ta son q(u)elli che hauera d'estinguere l'Ill(ustrissi)mo s(igno)re don Gio: Ant(oni)o orsino mio cognato secondo la forma et conuentione fatta nell'instro(mento) dotale.

Giul(ian)o Cesar(in)o Duca de Ciuita Noua

CRITERI DI TRASCRIZIONE:

Trascrizione facsimilare che riproduce con la massima fedeltà le caratteristiche grafiche dell'originale, ci siamo permessi qualche elementare adattamento d'impaginazione